

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-732 del 16/02/2021
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) IN COMUNE DI LUGO, VIA CANALETTA N. 14. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA E RILASCIATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-6645 DEL 17/12/2018.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-761 del 16/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER E C. SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) IN COMUNE DI LUGO, VIA CANALETTA N. 14. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA E RILASCIATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2018-6645 DEL 17/12/2018.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'AUA adottata e rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018-6645 del 17/12/2018 a favore dell'Azienda Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. per la gestione di un impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti dell'agroindustria e liquami zootecnici per produzione di energia elettrica di potenzialità pari a 600 kWe, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali: autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica del digestato (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi) e comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);

CONSIDERATO che l'azienda Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a. è in possesso di Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003 e smi, dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 412 del 07/02/2014 e smi;

DATO atto che l'impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili rientra, ai sensi della DGR 1795/2016 sopracitata, fra le opere e impianti di pubblica utilità per cui la presentazione dell'istanza e il rilascio dell'AUA è in capo ad ARPAE SAC;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale presentata a ARPAE SAC in data 28/08/2020 - assunta al PG 2020/124344 - pratica SinaDoc 28608/2020 - dall'azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.** (P.IVA 00849130398), con sede legale e impianto in comune di Lugo, via Canaletta n. 14, con la quale si richiede la modifica non sostanziale limitatamente al limite delle portate delle emissioni E1 ed E3 da esprimere in termini di portata normalizzata secca e in invarianza dei limiti di emissione;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286 del 14 febbraio 2005* concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR n. 1860 del 18 dicembre 2006* recante linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016*, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- *Regolamento Regionale n.3/2017* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 209 del 15 dicembre 2017 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue" ;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*

RICHIAMATO in particolare l'art.272-Bis del Dlgs n.152/2006 e smi in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene;

VISTA altresì la DGR 1495/2011 - "Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

ACCERTATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che allo stato attuale, non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata e rilasciata con Determina Dirigenziale n. 2018-6645 del 17/12/2018 a favore dell'azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.**, limitatamente alla portata delle emissioni E1 ed E3 che verrà espressa come Portata normalizzata secca, in invarianza dei limiti di emissione e senza apportate modifiche ai restanti titoli abilitativi di cui all'AUA sopra richiamata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (Arpae - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 7/2021, relativa al conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna fino al 30/06/2021, al Dott. Stefano Renato de Donato;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE SAC di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR n. 1795 del 31 ottobre 2016, la Modifica non sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata e rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2018/6645 del 17/12/2018 a favore dell'Azienda **Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a.** (P.IVA 00849130398), con sede legale in Comune di Lugo, via Canaletta n. 14, per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas), sita in Comune di Lugo, Via Canaletta n. 14, fatti salvi i diritti di terzi;

2. DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito esclusivamente l'Allegato C) di cui al precedente provvedimento, che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera. Rimangono invariati i restanti allegati;
3. **DI CONFERMARE, senza alcuna variazione, tutto quanto contenuto nell'AUA n.2018/6645 e non oggetto della presente modifica:**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA.

4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio** all'interessato ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE SAC di Ravenna;

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione deve essere tenuta allegata anche all'Autorizzazione Unica vigente n. 412 del 07/02/2014 e smi, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, a disposizione degli organi di controllo;

7. DI DARE ATTO altresì che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;

8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ditta richiedente, al Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Servizio Territoriale ARPAE, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(art. 269 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- L'azienda Agricola Benfenati Miceto di Benfenati Walter e C. s.s.a., gestisce un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 600 kWe e una potenza termica pari a 1509 kW;
- Le biomasse in alimentazione all'impianto sono costituite da: liquami suinicoli, biomasse vegetali, sottoprodotti dell'agroindustria. Rispetto ad alcune tipologie di biomasse in ingresso all'impianto e precisamente quelle legate ad attività stagionali (erba medica, scarti di frutta e vinacce) che vengono concentrate, in genere, in brevi periodi dell'anno, devono essere inviate in prevasca, senza sosta in trincea, al fine di limitare le emissioni potenzialmente odorigene. In caso di eventuale stoccaggio in impianto (che comunque non deve superare le 48 ore), la Ditta dovrà adottare gli opportuni interventi al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla fermentazione in particolare di frutta e vinaccia (coperture o altro);
- Le emissioni in atmosfera afferiscono al cogeneratore (E1), essiccatoio (E3) e dalla torcia di emergenza. **Con la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA, viene corretta la portata delle emissioni E1 ed E3 e indicata in termini di Portata Normalizzata Secca.**

Limiti

PUNTO DI EMISSIONE E1 – COGENERATORE - Modifica Portata

Portata massima	3500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	24	h/g
Temperatura	>400	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, come valore medio orario:

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	450	mg/Nmc
CO	500	mg/Nmc
COT	100	mg/Nmc
HCl	10	mg/Nmc
SOx	350	mg/Nmc

I fumi provenienti dal motore, possono essere integralmente recuperati nell'essiccatoio (E3):

PUNTO DI EMISSIONE E3 – ESSICCATOIO DIGESTATO – Scrubber - Modifica Portata

Portata massima	26000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Temperatura	45	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti, come valore medio orario:

Polveri	10	mg/Nmc
NH3	20	mg/Nmc

Torcia di emergenza

- La torcia è dimensionata per trattare 350 Nmc/h di biogas ed è sufficiente a spiazzare tutta la produzione oraria massima prevista di biogas e per svuotare i gasometri;
- La torcia deve essere a bassa emissione di NOx e deve essere dotata di dispositivi ridondanti al fine di evitare la mancata accensione della stessa in caso di utilizzo di emergenza;
- La torcia dovrà sempre funzionare in ogni circostanza prevista o prevedibile nella gestione dell'impianto. Non è consentita la emissione in atmosfera del biogas non preventivamente trattato. Dovrà essere di tipo chiuso con altezza da terra di almeno 5 m. Risulta comunque necessario

garantire l'efficienza della torcia anche in condizioni di eventuale assenza di tensione di rete di e-distribuzione;

Prescrizioni

1. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C <20 mg m ⁻³)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C >20 mg m ⁻³)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)

2. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della

postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

3. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
4. Considerato che l'attività della Ditta può essere fonte di emissioni odorigene derivanti da alcune tipologie di biomasse impiegate (effluenti zootecnici, biomasse vegetali, vinacce, scarti di frutta...) sia nella fase di stoccaggio che di movimentazione delle stesse, si prescrive, come già indicato nel provvedimento di Autorizzazione Unica rilasciato ai sensi del Dlgs 387/2003, una campagna di monitoraggio delle emissioni odorigene, da effettuarsi almeno una volta all'anno.
5. Gli esiti di tale campagna devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, corredati da una relazione e una planimetria in cui siano evidenziate le fonti di emissioni odorigene individuate e monitorate.
6. Di indicare per i controlli, che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati.** La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati, appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - **le manutenzioni che dovranno essere effettuate ai sistemi di abbattimento installati, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di fermata dell'impianto;**
 - **i periodi di utilizzo della torcia (n° di accensioni, tempo di accensione, motivazione).**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.